

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 18

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione»

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha consentito a coloro che intendano ottenere l'assunzione presso strutture della pubblica amministrazione di iscriversi, oltre che nella lista di collocamento della circoscrizione relativa al comune di residenza, in quella di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima con il riconoscimento dell'anzianità maturata; l'esercizio di tale facoltà ha determinato in talune regioni una turbativa delle liste circoscrizionali, che sono risultante sconvolte dal massic-

cio inserimento di nominativi provenienti da altre zone.

Il fenomeno risulta accentuato sia per il fatto che il flusso di iscrizioni in regioni diverse da quella di residenza si sviluppa a senso unico, sia considerando che beneficiari di tale facoltà godono generalmente di un maggior punteggio in graduatoria, derivante dall'applicazione di quanto previsto nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988. Ciò è valso a determinare un costante scavalco da parte dei nuovi iscritti nei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confronti dei precedenti; di conseguenza, si è creata una notevole tensione nel mercato del lavoro, particolarmente pronunciata in talune realtà locali.

Per le considerazioni di cui sopra e tenuto conto del fatto che la stessa legge n. 56 del

1987 non consente la doppia iscrizione per coloro che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato nell'ambito dell'impiego privato, viene presentato un disegno di legge che valga a porre fine ad un trattamento iniquo e discriminatorio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 è sostituito dal seguente:

«I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di qualunque circoscrizione, senza cambiare residenza, previa cancellazione della precedente, conservando l'anzianità di iscrizione maturata».

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione» sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola «anche» è soppressa;
- b) le parole «mantenendo l'iscrizione nella» sono sostituite dalle parole «previa cancellazione dalla»;
- c) dopo la parola: «medesima» sono inserite le parole: «fatto salvo il ricalcolo del coefficiente di diminuzione del dieci per cento di cui all'allegata tabella in caso di iscrizione in circoscrizione di altra regione».

Art. 3.

1. Nella tabella concernente i criteri per la formazione delle graduatorie, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, «Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione», le parole «Il punteggio conse-

guito dal lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza è diminuito di un coefficiente del dieci per cento qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «Il punteggio è diminuito di un coefficiente del dieci per cento per coloro che risultino iscritti nella lista di collocamento di una circoscrizione appartenente alla Regione di residenza».

Art. 4.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti nelle liste di collocamento di due circoscrizioni dovranno optare, entro il termine di trenta giorni, per una delle due; in difetto, allo scadere del predetto termine verranno considerati iscritti nelle lista della circoscrizione comprendente il comune di residenza.